## Repubblica Italiana .

## REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25370 /116/11/2018 del 0 7 NOV 2018 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Corretta interpretazione dell'art. 3, comma 10, del Regolamento 18 maggio 2018. n.14, recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n.12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8, - Richiesta di parere.

> Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (rif. nota prot. n. 23138 del 16.10.18)

e p.c. Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Area 3

1. Con la nota in riferimento, il Dipartimento in indirizzo riferisce di avere chiesto al Dipartimento Regionale Tecnico un parere circa la corretta interpretazione dell'art.3, comma 10, del Regolamento 18 maggio 2018, n.14, recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n.12, così come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8, posto che la formulazione della norma sembrerebbe escludere dal campo di applicazione il personale del Dipartimento richiedente.

Codesto Dipartimento ha, in quella sede, rappresentato che provvede annualmente alla redazione dei progetti per la realizzazione degli interventi necessari alla corretta gestione del patrimonio forestale demaniale della Regione attraverso le proprie articolazioni periferiche denominate Servizi per il Territorio.

Tali interventi sono di norma condotti in economia per amministrazione diretta nel

SA N

rispetto dell'art. 64 della legge regionale 16 aprile 1996, n.16, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n.14.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei Contratti pubblici, la Regione siciliana ha adottato il Regolamento 18 maggio 2018, n.14, che costituisce il presupposto per la corresponsione degli "*incentivi per le funzioni tecniche*" previsti dall'art. 113 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, valevole per tutti i rami dell'amministrazione regionale.

Il comma 10 dell'art.3 del citato regolamento sembra limitare la corresponsione dell'incentivo a due condizioni: l'elaborazione di un progetto redatto nel rispetto del codice dei contratti e l'affidamento dei lavori a seguito di una procedura comparativa ai sensi di legge.

Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale chiede, pertanto, anche l'avviso di questo Ufficio circa la corretta interpretazione della norma *de qua*, allegando la soluzione prospettata dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota n.211399 del 9 ottobre 2018.

## 2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche," riproducendo analoghe disposizioni previgenti¹, consente, previa adozione di un regolamento interno, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di forniture di beni e di servizi.

Detto articolo prevede al comma 1 che: "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi (...), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti

Segnatamente l'art. 18 della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs.12 aprile 2016, n. 163, confluito in seguito nell'art. 93, commi 7-bis e seguenti del medesimo decreto legislativo.



La Regione siciliana ha, quindi, adottato con D.P.Reg. 18 maggio 2018, n.14 II "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8"

Così delineato il quadro legislativo, non vi è dubbio che l'attività astrattamente incentivabile ricada nel campo di applicazione della normativa vigente che, anche nella Regione Siciliana per quanto sopra riferito, è rappresentata dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ne deriva, quindi, che la quantificazione delle risorse destinate a finanziare le funzioni tecniche incentivabili è determinata in base all'importo dei lavori, servizi e/o forniture "posti a base di gara"

Pertanto, l'erogazione dell'incentivo delle attività tecniche è subordinato:

- all'adozione del regolamento (per la ripartizione dei compensi incentivanti tra le diverse categorie di beneficiari);
- all'effettivo svolgimento, in concreto, di una delle attività tassativamente elencate dalla norma di riferimento;
- al fatto che le suddette attività siano riferibili a contratti affidati mediante una procedura di gara o, comunque, una procedura comparativa, seppur in forma semplificata.

La Corte dei Conti si è più volte espressa in merito con diversi pareri<sup>3</sup> ritenendo che "l'impianto complessivo della norma di riforma, la palese intenzione restrittiva del legislatore, appaiono chiare nel loro orientarsi verso principi di tassatività ed esclusività delle attività incentivabili, da non poter ammettere una estensione in via interpretativa in assenza di una espressa previsione di legge. (Corte dei conti- Sez. reg. controllo Toscana - parere 14.12.2017 n. 186).

Inoltre, si rinvia al parere della Sez. reg. di controllo Lombardia, già richiamato dallo stesso Dipartimento Regionale Tecnico, che, nell'esprimere il proprio parere su specifico quesito diretto a conoscere la possibilità di concedere il beneficio in assenza di gara, ha affermato che "Con il secondo quesito formulato con la presente richiesta di parere si

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. ex multis: Corte dei Conti - Sez. reg. controllo Lombardia, parere 09.06.2017, n.185 e parere 09.06.2017 n. 190;, Corte dei Conti - Sez. reg. controllo Toscana, parere 14.12.2017 n.186 e parere 27.03.2018 n. 19).



per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.".

Il comma 2 dell'art. 113 in esame consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, "ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara", per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività ivi di seguito dettagliate.<sup>2</sup>

Il comma 3 del decreto legislativo citato dispone poi che la ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma due, sia ripartito "sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.".

La Regione Siciliana con l'art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8, rubricato "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", al comma 1, ha disposto che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 12/2011 fosse sostituito, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della medesima legge), dal seguente: "1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge."

E, al comma 4, ha previsto che: "Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.".

Ne deriva che le riferite fonti regionali hanno effettuato un rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e alle successive modifiche ed integrazioni, nonché ai relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve solo le diverse disposizioni introdotte dalla l.r. 12 luglio 2011, n. 12 che, tuttavia, non contiene norme derogatorie al predetto art. 113 del Codice dei Contratti.

<sup>2</sup> Art.113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016: "(...) per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico (...). La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.".



chiede se gli incentivi per le attività di cui all'art. 113, comma 2, possono essere riconosciuti anche rispetto a contratti per l'affidamento dei quali non si sia proceduto allo svolgimento di una gara (come nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto-legislativo n. 50/2016), oppure debbano essere esclusi rispetto ai contratti al di sotto di una soglia minima di importo o a bassa complessità. La lettera della legge che, nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso riferimento all'"importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara", induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara. Si deve pertanto concludere che gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Si segnala peraltro che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato nella G.U. in data 5 maggio 2017 e in vigore dal 20 maggio 2017, nel riformulare l'art. 113, comma 2, del codice dei contratti, ha stabilito che "la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione". (Corte dei Conti - Sez. reg. controllo Lombardia parere 10 maggio 2017, n.190).

Alla luce del quadro legislativo di riferimento e dell'orientamento della Corte dei Conti, appare ammissibile, come anche sottolineato dal Dipartimento Tecnico e ferme restando la necessità della predisposizione di un progetto e della nomina di un direttore dei lavori o di un direttore dell'esecuzione dell'appalto, che quando parte del progetto venga realizzato attraverso l'acquisizione di servizi o forniture, con procedure comparative, possa applicarsi l'art. 113, e tuttavia nei limiti degli importi posti a base della procedura comparativa.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato

Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M Amico